




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 22

Prot. n. 6011 del 4 GIU. 2018

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento Fida Pascolo. Approvazione.-

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di maggio alle ore 17,05 nella Sala Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
1)	CARDILLO Giancarlo	X	
2)	ROSATO Giuseppe	X	
3)	CIORRA Alessandro	X	
4)	FUSCO Vincenzo	X	
5)	D'APRANO Americo	X	
6)	SALTARELLI Michele	X	
7)	MIGNANO Simone	X	
8)	FALSO Mery	X	
9)	ROSATO Antonio	X	
10)	TESTA Gianfranco	X	
11)	POMPEO Angelo Felice	X	
12)	TERILLO Michelina	X	
13)	GAETANO Patrizia	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Antonietta DI MASSA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Alessandro CIORRA– Presidente– assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono , altresì, presenti gli assessori esterni Russo G., Tucciarone L., Orlandi F., Iotti P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Giuseppe Rosato il quale ricorda che il Regolamento è stato esaminato in Commissione, è stato predisposto tenendo conto delle normative di riferimento in materia forestale e sanitaria e andrà in vigore dal 01.01.2019;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15.07.1991 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a " Fida Pascolo";

Atteso che il Comune è proprietario di beni(terreni) appartenenti al patrimonio disponibile situati nell'ambito del territorio comunale e regolarmente censiti al catasto terreni del Comune di Castelforte e che su tali terreni è possibile esercitare la fida pascolo;

Dato atto che, alla data odierna l'Organo Politico di questo Comune ritiene opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a " Fida Pascolo", più aderente alla realtà tecnico-economica del Comune stesso;

Ritenuto al fine di concedere i terreni comunali a Fida pascolo, dotarsi di Apposito Regolamento, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in conformità agli indirizzi politici impartiti dall'Amministrazione;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dagli uffici preposti composto da n.13 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della Commissione riunitasi in data 15/05/2018;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/02/2000;

Sentito il Segretario, il quale, si esprime favorevolmente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;


Con voti: favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** il nuovo" Regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a "Fida Pascolo", composto da n. 24 articoli che si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) **Di dare atto** che il predetto Regolamento attiene a tutte le aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Castelforte;
- 3) **Sono demandati** al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione Del Territorio tutti gli adempimenti successivi e consequenziali di relativa competenza necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento, ivi compreso quello di trasmettere copia della presente e del Regolamento alla Regione Lazio-Assessorato competente e la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs n. 33/213 e successive modifiche;
- 4) **Di abrogare**, pertanto, ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento;
- 5) **Di pubblicare** il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente.-

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/2018



COMUNE DI CASTELFORTE

Provincia di Latina

REGOLAMENTO FIDA PASCOLO

INDICE

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | - Disciplina |
| Art. 2 | - Osservanza delle condizioni del Regolamento |
| Art. 3 | - Animali ammessi al pascolo |
| Art. 4 | - Diritto fidatario |
| Art. 5 | - Periodo di pascolamento |
| Art. 6 | - Prescrizioni per la fida |
| Art. 7 | - Licenza di pascolo e tipo di fida |
| Art. 8 | - Tassa fida pascolo |
| Art. 9 | - Elenco ammessi |
| Art. 10 | - Eventuale graduatoria fida |
| Art. 11 | - Tipologia di capi di bestiame |
| Art. 12 | - Suddivisione pascoli |
| Art. 13 | - Carico massimo ammissibile sulle aree del demanio comunale |
| Art. 14 | - Fida altrui |
| Art. 15 | - Custodia del bestiame |
| Art. 16 | - Divieto di pascolo |
| Art. 17 | - Divieto di pascolo nelle zone boscate |
| Art. 18 | - Obblighi |
| Art. 19 | - Sanzioni |
| Art. 20 | - Vigilanza |
| Art. 21 | - Controlli |
| Art. 22 | - Modifiche del regolamento |
| Art. 23 | - Norme di diritto comune |
| Art. 24 | - Entrata in vigore |

ART. 1 - Disciplina

Il presente Regolamento disciplina l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Castelforte gravati del diritto di uso di pascolo.

ART. 2 - Osservanza delle condizioni del Regolamento

I pascoli ricadenti nel territorio comunale di Castelforte possono essere concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

ART. 3 - Animali ammessi al pascolo

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

- a) i bovini;
- b) gli equini;
- c) gli ovini ed i caprini.

ART. 4 - Diritto fidatario

I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Castelforte e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal Concedente ogni anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno. Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza per i cittadini e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento, residenti nel Comune di Castelforte ed in subordine, per quelli non residenti nel territorio comunale.

ART. 5 - Periodo di pascolamento

Il periodo di pascolamento è di norma annuale, salvo diversamente disciplinato dall'Ente delegato su indicazione del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale competente. E' possibile richiedere l'assegnazione quinquennale dei terreni a fronte di un aumento del 20 % della tassa annuale. Il pagamento della somma complessiva va comunque effettuato durante il primo anno di concessione.

Il Sindaco, con motivata ordinanza, potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificassero eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 6 - Prescrizioni per la fida

Gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, che intendono usufruire del pascolo potranno inoltrare domanda al Sindaco, in forma scritta, entro il 31 del mese di gennaio di ciascun anno, sulla quale dovranno:

- a) indicare il numero e la specie di capi di bestiame che intendono immettere sui pascoli e la durata del pascolo;
- b) esibire il certificato sanitario veterinario attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- c) dichiarare il numero dei capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla e le marche auricolari di tutti gli animali che si intendono immettere sui pascoli e per gli equini il microchip.

Per l'esercizio dei pascoli che richiede specifiche strutture (recinzioni o altro) per il ricovero degli animali, con particolare attenzione al ricovero notturno, gli interessati dovranno comunque indicare al Sindaco con elaborati grafici l'ubicazione e le caratteristiche delle opere.

La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata al Servizio di Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini di incasso, con la formazione di ruolo indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

ART. 7 - Licenza di pascolo e tipo di fida

E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo in anticipo entro il 01 Marzo e con diritto di revoca entro il 30 Aprile.

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame, deve corrispondere un diritto di "fida" che è determinato nella misura stabilita annualmente con apposita delibera di Giunta.

Nel caso di concessione del diritto di pascolo agli allevatori non residenti, essa è sempre onerosa e comporta un incremento della quota per capo di bestiame rispetto a quanto pagato dagli allevatori residenti, determinata con delibera di Giunta.

ART. 8 - Tariffe fida pascolo

La fida è fissata dall'Amministrazione comunale con tariffe determinate da Delibera di Giunta, che devono essere corrisposte anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.

ART. 9 - Elenco ammessi

Acquisite le domande il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli. L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune con l'indicazione della zona di pascolo assegnata ed il canone da pagare.

Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone le motivazioni di eventuali esclusioni e dinieghi.

ART. 10 - Eventuale graduatoria fida

Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali e prioritari:

- a) la localizzazione dell'azienda nel comune;
- b) la residenza del titolare nel comune;
- c) essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);
- d) praticare l'attività di allevatore in via esclusiva o prevalente.

Per i non residenti costituiranno titoli preferenziali e prioritari:

- e) essere proprietari di terreni nel comune di Castelforte;
- f) essere proprietari di terreni limitrofi alle aree richieste in affidamento;
- g) l'ordine di presentazione delle richieste di autorizzazione.

Per tutti i richiedenti costituiscono requisiti essenziali:

- h) buona condotta morale;
- i) non avere commesso infrazioni contro leggi e/o regolamenti, né reati contro il patrimonio.

ART. 11 - Tipologia dei capi di bestiame

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a) bovini in genere;
- b) equini in genere;
- c) ovini e i caprini, questi ultimi nei siti indicati e autorizzati, in ogni caso a distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua.

ART. 12 - Suddivisione pascoli

Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti. L'assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto del responsabile dell'area tecnica, in relazione alle richieste di pascolo presentate.

ART. 13 - Carico massimo ammissibile sulle aree del demanio comunale

Il carico massimo ammissibile per ettaro di pascolo è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente.

In assenza di provvedimenti regionali, e nelle more dell'approvazione del PAF, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a 2 UBA/anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/anno.

Per la trasformazione dei capi di bestiame in UBA si fa riferimento ai coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 di seguito riportata:

Classe o specie Coeff. UBA:

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1

UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA;

Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6

UBA;

Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4

UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA.

Per i transumanti il carico potrà essere calcolato in base all'effettiva permanenza del bestiame sui pascoli.

ART. 14 - Fida altrui

E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali dal demanio e il divieto di fida propria per anni tre.

ART. 15 - Custodia del bestiame

La custodia del bestiame deve essere affidata a personale aziendale al fine di garantire che il bestiame non invada terreni privati o strade di pubblico accesso.

Il bestiame condotto al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente Azienda Sanitaria Locale. A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dai predetti servizi veterinari sia dal personale comunale.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai Servizi Veterinari di volta in volta indicate.

E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a danneggiare o a tagliare così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca.

Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi diboschi o cespugliati.

ART. 16 - Divieto di pascolo

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria;
- b) su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi secondo la normativa vigente;
- c) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale, ovvero fino a quando il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
- d) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3,00 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;
- f) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.

ART. 17 - Divieto di pascolo nelle zone boscate

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boscate di proprietà Comunale.

E' vietato agli allevatori di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

ART. 18 - Obblighi

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

Hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

E' fatto divieto ai proprietari e/o allevatori di prelevare con ogni mezzo l'acqua dagli abbeveratoi.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 19 - Sanzioni

1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dalla Giunta comunale, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per:

- a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione
- b) Abusiva immissione del bestiame
- c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio
- d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame
- e) Presenza di bestiame non controllato su strade di pubblico accesso.

2) Il Comune, inoltre, sporrà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

3) La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno due volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione.

4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

ART. 20 - Vigilanza

Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale della Polizia Locale del Comune di Castelforte, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione Comunale, al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri, ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione e la salvaguardia della natura.

Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Responsabile dell'Ufficio competente il quale stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio di Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata, l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Contro il provvedimento che stabilisce la sanzione, è possibile presentare ricorso con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 21 - Controlli

Di norma il personale incaricato del Comune eseguirà controlli contestualmente alle operazioni svolte dal personale dall'AUSLL competente.

Il Comune comunque si riserva di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene opportuno e necessario.

ART. 22 - Modifiche del regolamento

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Forestale territorialmente competente e al Comando Stazione Carabinieri.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

ART. 23 - Norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

ART. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2019.



COMUNE DI CASTELFORTE

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE:

INTERESSATO:

OGGETTO: Regolamento Fida Pascolo. Approvazione.-

Ai sensi dell'art.49 del D.L. gs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

IL RESPONSABILE

DELL'AREA

INTERESSATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

- geom. Enzo MASCIULLI -

Data **23 MAG 2018**

IL RESPONSABILE

DELL'AREA

ECONOMICO

FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE


**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

-Rag. Gaspare GIOIELLO-

Data **23-05-18**

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alessandro GIORRA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Antonietta DI MASSA



Antonietta Di Massa

Su conforma relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato/verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte il - 4 GIU. 2018 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li - 4 GIU. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Antonietta DI MASSA

Antonietta Di Massa

Esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 della Legge 267/2000.

Li - 4 GIU. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Antonietta DI MASSA)